

Legge regionale 11 agosto 1995, n.87

Liquidazione del fondo speciale rischi di cui alle LL.RR. n. 62/90, 27/93 e 61/95. Destinazione delle risorse della Regione Toscana al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana SpA di cui alla L.R. 5 giugno 1974, n. 32 . Modificazioni alla L.R. 27/93 .

ARTICOLO 1

1. Il fondo speciale rischi costituito dalla Fidi Toscana SpA per effetto delle disposizioni di cui all'art. 1 della LR 7.8.1990, n. 62, all'art. 6, comma 2, della LR 26.4.1993, n. 27 ed unificato ai sensi dell'art. 8 della LR 14.4.1995, n. 61, e' posto in liquidazione dalla Fidi medesima. Le disponibilita' residue, di spettanza alla Regione Toscana ai sensi dell'art. 6, comma 4, della LR 26.4.1993, n. 27, sono attribuite direttamente al fondo ordinario rischi della Fidi Toscana SpA di cui alla LR 5.6.1974, n. 32, istitutiva della Fidi Toscana SpA.

2. Il comma 2 dell'art. 8 della LR 14.4.1995, n. 61, e' abrogato.

ARTICOLO 2

1. Il comma 3 dell'art. 6 della LR 26.4.1993, n. 27, e' sostituito dal seguente:

"3. Le convenzioni con gli Istituti di Credito e le Societa' di Leasing previste dagli artt. 8 e 9 della LR 5.6.1974, n. 32, possono essere estese per il rilascio delle garanzie sussidiarie sulle operazioni indicate al comma 1."

2. Sono abrogati i commi 2 e 4 dell'art. 6 della LR 26.4.1993, n. 27.